

Ripubblicare

28  
2

COPIA

PROT. CORECO. N. 462

N. 3 REG. DEL..

COMUNE DI CAMPO CALABRO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Fes

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE.-

L'anno millenovecento 96 addi' 12 del mese di  
-GENNAIO alle ore 17,30 convocato come da avvisi scrit-  
ti in data 8/1/1996 consegnati a domicilio dal Messo Comuna-  
le, come da sua dichiarazione, si e' riunito sotto la Presidenza  
del Sindaco IDONE DOMENICO. in seduta straordinaria di prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

COGNOME E NOME	PRES.	N.	COGNOME E NOME	PRES.
1) LAGANA' FORTUNATO	SI	9)	VIGLIANISI GIANF.M.	SI
2) IDONE D.CO CL.59	SI	10)	CALABRO' ANDREA	SI
3) ESILIATO G.PPE	SI	11)	PANSERA GRAZIA	NO
4) PATAFI PIETRO	NO	12)	SCOPELLITI ANTONIO	SI
5) COTRONEO ANTONIO	NO	13)	SCAPPATURA CATERINA	SI
6) SCOPELLITI ANTONINO	SI	14)	SERGI FRANCESCO A.	SI
7) VERMIGLIO SANTO S.	SI	15)	COTRONEO FORTUNATO	SI
8) IDOTTA ANTONIO C.	SI	16)	SCOPELLITI G.PPE CL.916	SI

PRESENTI 13

ASSENTI 3

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ARCIDIACO FRANCESCO  
IL PRESIDENTE

CONSTATATO che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 13  
su N. 16 Consiglieri assegnati al Comune e su N. 16 Consiglieri  
in carica oltre il Sindaco, l'adunanza e' legale ai termini dello  
art.127 del T.U.L.C.P. 4.2.1915 n.148 e premesso che sulla propo-  
sta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge  
8.6.90 n.142.

- Il Responsabile serv. in ord.reg.Tecn. ha espresso parere favorevole
- IL Responsabile Uff.Rag. in ord.reg.cont. ha espresso parere FAVOR.
- Il Segretario Comunale sotto il profilo legittimita' ha espresso parere FAVOREVOLE;

DICHIARA aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sullo  
oggetto indicato.

Per la votazione vengono nominati dal Presidente come Scrutatori i  
Signori Consiglieri:

V. A.



Il Sindaco Presidente fa presente che il regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile è stato approvato con delibera consiliare n.1 del 20/2/1971. Si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento adeguato alle reali necessità.

Si procede quindi ad esaminare il regolamento predisposto composto da n.57 articoli.

Vi è un'ampia discussione relativa a diversi articoli di detto regolamento e si dispone la modifica di alcuni articoli nonché delle tariffe di vendita del servizio.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di regolamento;

Preso atto delle modifiche apportate dal Consiglio Comunale;

Rilevato che dette modifiche non determinano illegittimità delle disposizioni definitive di cui si propone l'approvazione;

Con voti unanimi espressi in forma palese:

#### D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che per esigenze amministrative e contabili, la decorrenza della normativa e delle tariffe previste dal presente regolamento è determinato dall'1/1/1997;
- 3) Di dare atto altresì che con l'applicazione delle tariffe indicate nel regolamento viene rispettato il limite minimo di copertura del costo del servizio acquedotto ( 80% ) ai sensi delle vigenti disposizioni. -

## CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

COPIA

### Art. 1

#### **Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse**

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23-4-1981, n. 153).

### Art. 2

#### **Costruzione della rete idrica**

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

### Art. 3

#### **Proprietà delle tubazioni**

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, ~~contatta compresa~~, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

### Art. 4

#### **Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti**

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

### Art. 5

#### **Interruzione del servizio di erogazione**

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a cause di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

